

**Legge XVII del 2025
sulla tutela della salute dei minori***

- [1] La salute dei minori è fondamentale per il futuro della società ed è nostra responsabilità primaria garantire che i minori usufruiscano delle condizioni giuste per uno sviluppo sano. Le tendenze della salute nutrizionale degli ultimi anni evidenziano i gravi rischi per la salute associati al consumo di bevande energetiche, che sta diventando sempre più popolare tra i giovani.
- [2] Il regolamento mira a proteggere i giovani dagli effetti nocivi del consumo eccessivo di bevande energetiche. A tal fine, la legge vieta la vendita e la somministrazione di bevande energetiche ai minori di diciotto anni e stabilisce sanzioni per garantire il rispetto delle norme.
- [3] Tenendo conto degli obiettivi e dei principi di cui sopra, l'Assemblea nazionale promulga la seguente legge:

1. § nella legge CLV del 1997 sulla protezione dei consumatori, alla sezione 16/A è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

"(1 bis) È vietata la vendita o la fornitura di bevande energetiche con una composizione specificata nel decreto governativo (di seguito: bevande energetiche) alle persone di età inferiore ai diciotto anni.";

2. § **nella legge CLV del 1997 sulla protezione dei consumatori, la sezione 47, paragrafo 1, lettera h) è sostituita dalla seguente:**

[Se nel corso del procedimento l'autorità per la protezione dei consumatori accerta che sono state violate le disposizioni in materia di protezione dei consumatori di cui alla sezione 45/A, paragrafi da 1 a 3, essa può imporre le seguenti conseguenze giuridiche, tenendo conto delle circostanze pertinenti del caso di specie, in particolare della gravità della violazione, della sua durata, della reiterazione della condotta illecita e del beneficio ottenuto a seguito della violazione, tenendo in considerazione anche il requisito di proporzionalità:]

"h) in caso di violazione delle disposizioni di cui alla sezione 16/A, paragrafi da 1 a 3, essa può vietare la commercializzazione di bevande alcoliche, bevande energetiche, prodotti del tabacco o prodotti sessuali per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data in cui è accertata la violazione e, se tali disposizioni sono ripetutamente violate entro tre anni, può disporre la chiusura temporanea dell'attività coinvolta nella violazione per un massimo di 30 giorni,";

3. § nella legge CLV del 1997 sulla protezione dei consumatori, alla sezione 55 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Il governo è autorizzato a stabilire con decreto la composizione delle bevande energetiche che non possono essere vendute o fornite a persone di età inferiore ai diciotto anni.";

4. § nella legge CLV del 1997 sulla protezione dei consumatori, alla sezione 57, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

(La presente legge è conforme ai seguenti regolamenti dell'UE:)

"f) direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno [sezione 2, punto 12, sezione 16/A, paragrafo 1 bis, sezione 16/B, paragrafi 1 e 3, sezione 17/D, paragrafo 4, e sezione 55, paragrafo 5].";

5. § nella legge CLV del 1997 sulla protezione dei consumatori, la sezione 58 è sostituita dalla seguente:

"I progetti di cui alla sezione 16/A, paragrafo 1 bis, alla sezione 16/B e alla sezione 55, paragrafo

* L'atto è stato adottato dal Parlamento nella sessione del 29 aprile 2025.

5, sono stati notificati in anticipo a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.";

6. § Sotto il titolo "Conformità al diritto dell'Unione europea" della legge CLV del 1997 sulla protezione dei consumatori,

è inserita la seguente sezione 60:

"Sezione 60 I progetti di cui alla sezione 16/A, paragrafo 1 bis, e alla sezione 55, paragrafo 5, sono stati notificati in anticipo a norma degli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.".

7. § La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

8. § (1) La presente legge serve a conformarsi alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

(2) I progetti di cui alle sezioni 1 e 3 sono stati notificati in anticipo a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

9. § L'obbligo di notifica preventiva del presente progetto di decreto, di cui agli articoli 5-7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è stato soddisfatto.

Dr. Tamás Sulyok firmato, *Dr. János Latorcai* firmato,

Presidente della Repubblica
nazionale

Vicepresidente dell'Assemblea
